



CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA n. 63 del 18-06-2025

Oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Integrazione alla ordinanza n. 52 del 15.05.2025.

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno ed in prossimità del centro abitato di Copertino, nonché sull'intero territorio comunale, insistono diversi suoli di proprietà privata lasciati incolti;

VISTA l'Ordinanza n.52 del 15/05/2025 ad oggetto: *“Misure per prevenire e fronteggiare il pericolo di incendi sul territorio comunale”*;

VISTA la nota della Prefettura avente ad oggetto: *“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento di lotta attiva agli incendi boschivi e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti. Regione Puglia – Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R.53/2019”*;

RITENUTO necessario predisporre misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

VISTO il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi 2023-2025” approvato con DGR n. 630 del 07/06/2024 e pubblicato sul BURP n. 5 del 7-6-2024;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2025, n. 334 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019 pubblicato sul BURP n. 47 del 12-6-2025.

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267, del 18-08-2000;

CONSIDERATO CHE nel periodo dal **15 giugno al 15 settembre 2025** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteo-climatico.

ORDINA

Ai proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni agricoli o comunque non edificati, sull'intero territorio comunale nel periodo 15 giugno-15 settembre 2025 il **divieto di**:

- a) **accendere fuochi di ogni genere;**
- b) **far brillare mine o usare esplosivi;**
- c) **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- d) **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**

- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;

Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Si rammenta che: nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2025**, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: *“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.

AVVERTE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dai punti a)-j) è punita a norma dell'art. 10, commi 6- 7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, questa Amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- pubblicata sulla home page del sito internet del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- affissa lungo le strade più frequentate del territorio comunale.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza, a:

- Prefetto di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Presidente della Regione Puglia – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce - com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Comando dei Carabinieri di Copertino (Le) - t1e28805@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Locale di Copertino (Le) - pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'adozione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 gg. dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 18-06-2025

IL SINDACO
Dott. VINCENZO DE GIORGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.